

Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Bristol-Myers Squibb Pharma / Commissione e EMA(Causa T-329/16) ⁽¹⁾

[«**Medicinali per uso umano — Medicinali orfani — Decisione di revoca della qualifica di medicinale orfano dell'Elotuzumab — Decisione che dichiara che i criteri per la qualifica non erano più soddisfatti — Autorizzazione di immissione in commercio del medicinale per uso umano Empliciti (Elotuzumab) — Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 — Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 141/2000 — Obbligo di motivazione**»]

(2019/C 44/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert e B. Van Vooren, avvocati, e B. Kelly, solicitor)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e K. Petersen, agenti) e Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: N. Rampal Olmedo, M. Tovar Gomis e T. Jabłoński e S. Drosos, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento di un atto della Commissione che cancella l'Elotuzumab dal registro comunitario dei medicinali orfani per uso umano o di un eventuale atto della Commissione o dell'EMA che stabilisce che l'Elotuzumab non soddisfaceva più i criteri per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Empliciti (Elotuzumab), in forza del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata all'integralità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Spagna/Commissione(Causa T-459/16) ⁽¹⁾

[«**FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Carenze del SIGC — Pascoli permanenti — Rischio per il fondo — Documento VI/5330/97 — Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 — Articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 — Articolo 137 del regolamento n. 73/2009 — Rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 %**»]

(2019/C 44/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou, successivamente I. Galindo Martín, N. Ruiz García e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59).

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte riguardante la rettifica finanziaria imposta al Regno di Spagna, nei limiti in cui essa impone*
 - *una rettifica forfettaria del 25 % per quanto concerne i pascoli arborati dehesa per gli anni di domanda dal 2010 al 2013; e*
 - *una rettifica forfettaria del 10 % per quanto concerne i pascoli arbustivi dichiarati dagli «allevatori» per gli anni di domanda dal 2010 al 2013.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 392 del 24.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018 — Janoha e a./ Commissione europea

(Causa T-517/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Riforma dello Statuto del 1° gennaio 2014 — Articolo 6 dell'allegato X dello Statuto — Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie applicabili ai funzionari in servizio in un paese terzo — Eccezione di illegittimità — Articolo 10, secondo comma, dello Statuto — Articoli 7 e 33 della Carta dei diritti fondamentali — Parità di trattamento — Diritti quesiti — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Sviamento di potere»)

(2019/C 44/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Andrea Janoha (Christ Church, Barbados) e le altre 5 parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: O. Mader, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento delle decisioni che riducono il numero dei giorni di ferie annuali dei ricorrenti a decorrere dal 2014.